

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

tra la società

- **BESAFILM S.r.l.**, con sede legale in Via Strà, 171 – 37030 Colognola ai Colli (VR), Codice Fiscale e P.Iva 03159070238, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Youri Beltrame;

e le Organizzazioni Sindacali:

- **FISTEL CISL VENETO** rappresentata dal Coordinatore Provinciale Massimo Recchia;

* * *

Premesso che

- a. la società Besafilm S.r.l. applica ai rapporti di lavoro col proprio personale dipendente il CCNL “*Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione*” del 27.02.2018 (rinnovo) – parti stipulanti: Confartigianato Federazione comunicazione, CNA comunicazione e terziario avanzato, CASARTIGIANI, CLAAI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL;
- b. la società Besafilm S.r.l. sta attuando un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale al fine di cercare di porre rimedio all’attuale fase di recessione determinata dalla consistente diminuzione dell’attività di taglio carta, rappresentante parte integrante del *core business* aziendale;
- c. allo stato attuale, l’attività aziendale rimane incentrata prevalentemente sull’attività di taglio plastica, con conseguente diminuzione complessiva del carico di lavoro;
- d. nell’ambito della summenzionata riorganizzazione aziendale, la società Besafilm S.r.l. ha deciso di adottare prioritariamente quelle misure che permettono di ridurre al minimo la necessità di riduzione del personale dipendente, anche allo scopo di salvaguardare la prosecuzione dell’attività di impresa e la relativa occupazione;
- e. la misura riorganizzativa di più facile, immediata ed etica attuazione è stata individuata nella modifica e redistribuzione dell’orario di lavoro del reparto produttivo e del magazzino, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali che avrebbero un impatto negativo economico, non indifferente, sui salari ed i ratei ai dipendenti coinvolti;
- f. il CCNL applicato prevede che, rispetto alle disposizioni ivi contenute, “*diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale*”
- g. Besafilm S.r.l, congiuntamente con l’O.S. Fistel Cisl hanno pertanto individuato alcune soluzioni di redistribuzione dell’orario di lavoro, già accennate ai lavoratori interessati, affinché potessero esprimere un loro parere;
- h. posto che l’ipotesi di redistribuzione individuata secondo il punto che precede comprende una parziale deroga alle indicazioni previste dal CCNL applicato, la società Besafilm S.r.l. ha intrapreso una fase di concertazione e trattativa con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.
- i. dopo ampia e costruttiva consultazione anche tra la rappresentanza sindacale ed i lavoratori le parti hanno raggiunto le seguenti intese.

* * *

1. L’orario di lavoro applicato al reparto produttivo è distribuito su 3 turni (mattina pomeriggio e notte) con il terzo turno corrisponde a quello notturno.
2. Il primo ed il secondo turno osserveranno il seguente orario:
 - ⇒ turno della mattina: dalle ore 06.00 alle ore 14.30 comprensivo di 30 minuti di intervallo non retribuito (da programmare), nonché dei 10 minuti di pausa di cui legge 66/2003;
 - ⇒ turno del pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 23.00 comprensivo di 30 minuti di intervallo non retribuito (da programmare) nonché dei 10 minuti di pausa di cui legge 66/2003.

Beltrame

3. L'orario di lavoro del primo e del secondo turno (mattina e pomeriggio) è distribuito su 5 giorni da lunedì a venerdì.
4. Il terzo turno (notturno) osserverà il seguente orario:
 - ⇒ dalle ore 23.00 alle ore 06.00 comprensivo di 30 minuti di intervallo non retribuito nonché dei 10 minuti di pausa di cui legge 66/2003.
5. L'orario di lavoro del terzo turno (notturno) è distribuito su 5 giorni da lunedì a venerdì, per un totale di 32 ore e 30 minuti.
6. Le rimanenti 3 ore e 30 minuti saranno recuperate ed effettuate dal lavoratore la settimana successiva, nella giornata del sabato, con orario corrispondente al turno della mattina.
7. Considerato che, nell'ipotesi di cui al precedente punto n. 6, le ore saranno recuperate e svolte nella settimana corrispondente a quella in cui il lavoratore svolgerà il turno della mattina e del pomeriggio e, potrà verificarsi l'ipotesi di eccedenza rispetto alle ordinarie 40 ore settimanali previste dal CCNL applicato, si precisa e si specifica che le ore di recupero effettuate nella giornata del sabato (3 ore e 30 minuti) non potranno essere considerate ore di lavoro straordinario.
8. Per completare un regime di orario apprezzabile che non infici i costi di spostamento casa/lavoro e, che possa permettere all'azienda una programmazione della giornata adeguata alle esigenze di produzione, nella giornata del sabato, resta ferma la possibilità per il lavoratore di effettuare anche ulteriori ore di lavoro straordinario rispetto a quelle di recupero (3 ore e 30 minuti) di cui ai precedenti punti 6 e 7 (sempre e comunque autorizzato e richiesto dall'azienda e, qualora compatibile con le esigenze aziendali), con facoltà di scegliere in alternativa anche un regime di accumulo banca ore .
9. L'orario di lavoro applicato al magazzino è distribuito su 2 turni (mattina pomeriggio).
10. Il primo ed il secondo turno osserveranno il seguente orario:
 - ⇒ turno della mattina: dalle ore 06.00 alle ore 14.30 comprensivo di 30 minuti di intervallo non retribuito e pausa dlgs.66/2003 di 10 min.
 - ⇒ turno del pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 23.00 comprensivo di 30 minuti di intervallo non retribuito e pausa dlgs. 66/2003 di 10 min.
11. Il percorso di contenimento dei costi ed efficientamento intrapreso con questa iniziativa, che mira a **scongiurare intelligentemente l'utilizzo della cassa integrazione**, soprattutto in questa fase di osservazione e taratura degli organici, contemperando eventuali, già avvenute o possibili dimissioni, comporterà anche una valutazione di nuove figure professionali, di competenze e mansioni, skill, attraverso un osservatorio condiviso tra le parti per i dipendenti tutti.

Colognola ai Colli, 11/05/21

Per FISTEL CISL Veneto
Massimo Recchia

Besafilm S.r.l.

BESAFILM S.r.l. con Socio Unico
Via Strà, 171 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Cod. Fiscale e Partita Iva 03159070238
Tel. 045.9657100
E-mail: besafilm@besafilm.com
Internet: www.besafilm.com

FISTEL CISL REGIONALE VENETO
Via Ca' Marcello, 10 - 30172 Mestre Venezia
Mail: fistel.veneto@cisl.it
Pec: fistel.veneto@pec.cisl.it
C.F. 90073830276

